

Zeitschrift: Gioventù e sport : rivista d'educazione sportiva della Scuola federale di ginnastica e sport Macolin
Herausgeber: Scuola federale di ginnastica e sport Macolin
Band: 34 (1977)
Heft: 5

Artikel: Lineamenti dell'illecito sportivo e giustizia sportiva
Autor: Marinai, Luigi
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1000689>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Lineamenti dell'illecito sportivo e giustizia sportiva

Luigi Mariani
(conferenza presentata al Panathlon Club di Macerata)

Lineamenti dell'illecito sportivo e la giustizia sportiva: il tema richiede un preventivo rapido accenno all'organizzazione dell'attività sportiva e dell'ordinamento che la regola, perché è proprio a questo ordinamento che il più delle volte occorre risalire per la configurazione dell'illecito nello sport.

Nella parte conclusiva Vi intratterò poi, sempre per sommi tratti, sui tipi di giustizia nell'ordinamento sportivo ed in particolare su quello che interessa da vicino la federazione alla quale da tre quadrienni olimpici presto la mia collaborazione.

La legge 16 febbraio 1942 n. 426, che ha eretto il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) come ente dotato di personalità giuridica, può essere definita come la legge organica dello sport in Italia.

Prima ancora che la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dalla magistratura ordinaria, riconoscesse ad esso la qualità di ente pubblico, tale natura era agevolmente riconoscibile, secondo gli insegnamenti della migliore dottrina amministrativa, per la contemporanea presenza, in detto ente, dei cosiddetti indici di pubblicità:

l'emanazione diretta dallo Stato; il fine istituzionale consistente nella organizzazione e nel controllo di una attività di pubblico interesse, quale l'indirizzo dei cittadini verso lo sport ed il perfezionamento atletico; la sottoposizione dell'ente ad organi di controllo statali; un limitato potere di autonomia normativa esercitato, come si vedrà, anche a mezzo delle federazioni sportive; l'esercizio di uno «jus imperii» verso i consociati, particolarmente attuato con il procedimento disciplinare.

Ente di diritto pubblico, dunque, già riconosciuto dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) dal quale riceve mandato ad attuare e far attuare in Italia le norme che disciplinano su un piano internazionale l'attività sportiva.

Nel regolamento approvato il 30 maggio 1964 il CONI si autoattribuisce — direi — una doppia cittadinanza: ente di diritto pubblico interno e membro della società sportiva internazionale.

Le 31 federazioni sportive sono, secondo l'art. 5 della legge, *organi* del CONI, articolati per i singoli settori della attività sportiva.

Dall'espressa norma legislativa risulta quindi la natura giuridica del rapporto che intercorre tra le federazioni e il CONI: un rapporto di *immedesimazione organica* e non plurisoggettivo, nel senso che ciascuna delle federazioni costituisce un organo od ufficio decentrato dell'unico soggetto giuridico, il CONI, ed a ciascuna è commesso il compito di attuare i fini istituzionali nell'ambito della rispettiva specialità sportiva.

Ne consegue che le singole federazioni sono sfornite

di personalità giuridica e come organi inseriti nella organizzazione amministrativa di un ente pubblico sono prive di legittimazione processuale, non possono cioè agire né essere convenute in giudizio *nomine proprio*.

L'illustrato rapporto organico spiega come statuto e regolamento di ciascuna federazione — i cui testi sono conformi al modello imposto dal CONI — abbiano valore normativo e non negoziale. Sarebbe qui estremamente impegnativo ed in un certo senso dispersivo il solo accennare ad una non sopita disputa sulla natura giuridica di tali norme: se norme giuridiche precettive emanate in virtù di un potere di autonomia normativa riconosciuto dalla legge; ovvero norme interne che entrano a comporre il sistema normativo dell'ordinamento statale.

Quello che ci interessa è porre l'accento sulle norme sportive che dettano, oltre al regolamento squisitamente tecnico di ciascun ramo dello sport, regole di condotta vincolanti per gli sportivi affiliati.

Esse inoltre disciplinano la costituzione e l'organizzazione delle associazioni e il comportamento di coloro che ne fanno parte; fissano i criteri in base ai quali si acquista, si mantiene e si perde lo *status* di sportivo; infine dispongono sanzioni ed istituiscono propri organi di giustizia sportiva.

Tra tali norme fanno spicco quelle sul cosiddetto *vincolo di giustizia*, per cui tra i doveri degli associati, oltre all'obbligo della accettazione e del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali, vi è quello di adire, per le controversie insorte tra di essi e che abbiano attinenza con l'attività sportiva, esclusivamente gli organi federali, precostituiti o costituiti di volta in volta in collegio arbitrale.

È quest'ultimo l'impegno che in senso atecnico e poco ortodosso viene comunemente chiamato «clausola compromissoria», la quale nel suo significato giuridico riguarda invece l'istituto dell'arbitrato regolato dal codice di procedura civile. La coesistenza, accanto all'ordinamento statale cogente per la generalità dei cittadini, di un ordinamento giuridico speciale che opera per una particolare categoria di soggetti e di rapporti, è stata oggetto da parte degli studiosi di qualche contestazione e motivo di perplessità.

Personalmente sono convinto che delegando agli organismi sportivi il potere di regolare la condotta degli associati, lo Stato non abbia abdicato al suo potere normativo; onde l'ordinamento sportivo (il cosiddetto diritto sportivo), che ha fonte legittima e necessaria nella volontà dello Stato manifestata con legge formale, non si contrappone ma si affianca all'ordinamento giuridico statale, disciplinando un campo del tutto particolare, che non trova riscontro nella realtà del diritto comune. Ora è proprio dall'ordinamento sportivo che deve

trarsi la nozione di *illecito sportivo* inteso in senso stretto, cioè come violazione di una norma di diritto sportivo.

Tutte le federazioni sportive hanno almeno tre testi regolamentari: lo statuto e il regolamento organico, che sono imposti dal regolamento del CONI del 1964, ed il regolamento di gara, o regolamento tecnico.

Per gli imponenti interessi economici e politico-sociali che involge il giuoco del calcio — ormai a livello professionistico pure nei settori per definizione e deontologicamente dilettantistici — i testi regolamentari che regolano la vita sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio formano il sistema più complesso e sono riuniti in un codice chiamato «Le Carte Federali».

Dal nuovo regolamento organico varato nel 1961 dobbiamo stralciare per il grande rilievo nel campo disciplinare l'art. 2, il quale comprende le tre tradizionali figure di illecito: la corruzione sportiva, la frode sportiva e l'illecito sportivo, quest'ultima denominazione generica comprensiva d'una vasta gamma di infrazioni meno gravi.

L'articolo, che si intitola espressamente «l'illecito sportivo», è così formulato:

«Rispondono d'illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica».

Questa norma, comprensiva come ho detto di ogni attività in violazione delle norme federali e dell'etica sportiva, sembra porre in evidenza un illecito di primaria importanza, cioè «gli atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara»; nel che si materializza la figura della *frode sportiva*; mentre il richiamo a *qualsiasi mezzo* commissivo comprende ovviamente il mezzo illecito per eccellenza, che è costituito dalla *corruzione*.

La letteratura nera sportiva è purtroppo colma di episodi di tali illeciti; e taluno ha recentemente coinvolto gli interessi legittimi di una associazione calcistica di questa nostra tanto bella e dimenticata Regione, la quale aveva sorprendentemente raggiunto i fastigi del calcio professionistico, la serie A.

La decisione avente ormai forza di giudicato lascia tuttora perplesso chi ha l'onore di parlarvi; e dal suo cuore di sportivo, riservato e schivo come ogni marchigiano, sgorga spontaneo l'augurio che il sodalizio danneggiato riconquisti sui campi di giuoco il suo posto al sole, anche per il prestigio dell'intera Regione.

L'art. 3 lettera b) del regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede che le società possono essere ritenute responsabili anche

a titolo di responsabilità oggettiva, o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal regolamento. Si tratta della cosiddetta *responsabilità oggettiva*, sconosciuta ai regolamenti delle altre federazioni, che deroga al principio generale della responsabilità oggettiva per illecito, costituente un principio generale del nostro ordinamento giuridico. Per questo principio è richiesto che il fatto dannoso sia imputabile a titolo di dolo o di colpa al soggetto che lo pone in essere, e che il danno sia la conseguenza immediata e diretta della condotta, dolosa o colposa, dell'agente.

Invece, secondo la singolare norma federale sopra ricordata, si risponde al di fuori dell'elemento psichico del dolo o della colpa e finanche di quello materiale, cioè del nesso di causalità.

La giustificazione che suole addursi per la responsabilità senza colpa è nella ragione di equità, intesa a ristabilire l'equilibrio patrimoniale turbato e non altrimenti ripristinabile; per cui sembra giusto che società sportive che abbiano tratto vantaggio dall'attività di terzi operanti in loro favore sopportino l'onere riparatorio dei danni cagionati dalle suddette persone indipendentemente dalla propria colpa.

Per il turbamento dell'ordine pubblico sui campi di giuoco, fenomeno tristemente attuale e non più episodico, la responsabilità senza colpa delle società risponde anche ad un principio di necessità: nella impossibilità di individuare e perseguire i diretti responsabili di manifestazioni di intolleranza e di violenza che mettono in pericolo la stessa incolumità dei giocatori, dell'arbitro e degli spettatori innocenti, la responsabilità oggettiva degli incidenti è addossata alle società, che vengono in tal modo stimolate ad esercitare una penetrante ed assidua opera di vigilanza e di prevenzione.

Allo sport calcistico — per le sue implicazioni manageriali, spettacolari, turistiche, sociali — spetta dunque un primato di casistica nera; tant'è che le sue strutture punitive, come vedremo, ripercorrono più di ogni altra quella del diritto penale statale.

Ma anche le altre discipline atletiche sono insidiate da tutta una serie di comportamenti e di condotte fraudolente, o comunque scorrette.

Casi emblematici e noti

La cronaca desunta dalle tante decisioni degli organi di giustizia, di tipo tecnico e disciplinare, annovera casi ormai emblematici ed a tutti noti;

nel pugilato: la predeterminazione mediante collusione dell'esito del combattimento, in funzione dell'ingente numero di scommesse che ruotano attorno al ring professionistico: un male direi di importazione nordamericana e colà risalente fino dagli anni ruggenti, gli anni venti e trenta; poi

l'alterazione delle bilance che controllano il peso dei pugili, al fine di farli rientrare nei limiti di categoria; l'introduzione di corpi contundenti nei guantoni; i colpi bassi, l'immobilizzazione delle braccia dell'avversario e così via;

nel ciclismo: l'aggancio del ciclista a qualche automezzo; lo sfruttamento della scia di un motociclo o di altro veicolo più veloce; il sollecitare o ricevere spinte del pubblico; l'accorciare clandestinamente il percorso;

nell'ippica: il fantino che trattiene il cavallo al momento opportuno per far vincere un altro cavallo meno favorito dal pronostico; o l'accordo fraudolento di un corruttore con tutti i fantini, sì da convincerli ad una condotta tale da far prevalere il cavallo sul quale il suddetto aveva fatto affluire le più grosse puntate. Due casi realmente assurti alle cronache della giustizia sportiva e ordinaria e verificatisi all'Ippodromo di Agnano, e in quel di Napoli.

Uno sport nel quale la frode o la slealtà non dovrebbe trovare ingresso, per la sua stessa disciplina tecnica, parrebbe quello della *scherma*: eppure è cronaca recente delle ultime Olimpiadi di Montreal il caso dello schermatore sovietico che aveva truccato il congegno elettrico della sua spada in modo da agevolare la segnalazione, non sempre veritiera, delle stoccate a suo favore.

Un cenno a parte merita il cosiddetto «doping», cioè la somministrazione di farmaci contenenti anfetamine con effetto eccitante sul sistema nervoso centrale, sì da esaltare artificialmente le energie dell'atleta. Il divieto è rigorosissimo nel ciclismo. Nel calcio si parti da sanzioni severissime (famoso il caso, poi rientrato, del Bologna F.C. nell'anno del suo ultimo scudetto, il 1964), oggi degradate a semplici pene pecuniarie.

Fin qui la nostra attenzione si è polarizzata intorno alla frode, perché questa ha maggiore diffusione ed incidenza sui risultati delle gare.

Ma i regolamenti delle varie federazioni configurano l'illecito sportivo con formule più o meno generiche, comunque amplissime: come l'art. 91 del regolamento interno della Federazione Italiana Tennis, che sanziona ogni atto di indisciplina o di scorrettezza sportiva, oltretutto di infrazione alle norme federali.

Più che la violazione delle norme tecniche che regolano le varie competizioni sportive, hanno rilievo disciplinare quegli atteggiamenti di atleti che infrangono le più elementari norme della educazione, della correttezza agonistica e molte volte della morale.

Anche nella pratica del tennis — lo sport che per la sua estrazione od elaborazione tipicamente inglese era il più permeato del cosiddetto «fair play» — si lamentano oggi non rari episodi di intolleranza, di nervosismo esasperato e di turpiloquio.

Purtroppo – e me ne dispiace per le gentili signore presenti – anche le atlete in sempre più succinto gonnellino non sempre sanno mantenersi immuni dall'uso di vocaboli... eterosessuali, quando non si adagiano addirittura in quel generalizzato impulso di «coprolalia» che per molti giovani d'oggi è sintomo di precoce emancipazione.

Ho volutamente trascurato per esigenze di tempo il pur importante capitolo del danno alla integrità fisica cagionato all'avversario, specie negli sport più violenti, quali il pugilato, il rugby, l'hockey su ghiaccio, la lotta ecc.

Una problematica che risale all'antica Grecia e al diritto romano e che, nell'ambito del diritto penale, occupò anche il legislatore durante i lavori preparatori del vigente codice, nel corso dei quali vi furono concrete proposte per la configurazione del reato sportivo.

Similmente, per non incorrere nella stanchezza dell'uditorio, dovrei sorvolare sui punti di incontro tra illecito sportivo e *illecito penale*.

Ma la mia esposizione, pur volutamente sommaria, non avrebbe un senso compiuto se non facessi almeno un brevissimo accenno agli effetti giuridicamente rilevanti esterni che talune forme di illecito sportivo possono produrre.

Solitamente la frode, nelle varietà fin qui esaminate, può incidere su quella selva di rapporti che ruotano attorno alle competizioni sportive, specie quelle pugilistiche, ippiche, calcistiche. Pensate ai rilevanti interessi di natura economica collegati ai concorsi pronostici, alle lotterie che si intitolano a classiche competizioni, alle giocate e scommesse, dalle quali il CONI trae la maggiore fonte di sostentamento.

Orbene, la frode e la corruzione possono cagionare danno a terzi estranei alla gara e del tutto al di fuori della normativa dell'ordinamento sportivo.

Sul piano penalistico la corruzione sportiva può acquistare giuridica rilevanza ai fini della configurazione del reato di truffa: ciò che però non è sempre pacifico, specie per la difficoltà di identificare gli elementi costitutivi di tale figura di reato (l'artificio o raggirò, l'induzione altrui in errore, l'ingiusto profitto con altrui danno) nella grande varietà delle situazioni concrete in cui si annida la frode sportiva.

La certezza assoluta di una soluzione astratta non è raggiungibile soprattutto in ordine al valore casuale dell'inganno rispetto all'evento dell'ingiusto profitto; alla implicita aleatorietà d'ogni contesa sportiva, per cui sarebbe sempre da dimostrare che senza la collusione o corruzione l'atleta o la squadra perdente sarebbero risultati vittoriosi; ad esempio conseguito dagli scommettitori o dai «bookmakers» in un giuoco di scommesse tipicamente aleatorio.

La corruzione sportiva non sembra potersi inquadrare nello schema del delitto di corruzione,

nel quale soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Tuttavia nella mia esperienza di giudice penale mi è capitato un caso, più unico che raro, nel quale l'illecito sportivo è stato recepito e previsto dai compartecipanti alla corruzione (corruttore e corrotto) quale utilità promessa alla persona incaricata di un pubblico servizio a titolo di compenso per l'atto contrario ai doveri dell'ufficio.

Nell'immediato ultimo dopoguerra un impiegato civile dell'Ufficio Leva presso il Distretto di Bologna, mediante falsificazione dei fogli matricolari, esonerò dal servizio militare quasi una compagnia di potenziali reclute, ricevendone in cambio prestazioni in denaro e generi alimentari. Da un chiamato alla leva, campione del giuoco del tamburello (praticamente nello Sferisterio bolognese con contorno di cospicue scommesse) ottenne, in cambio della sua iscrizione nell'elenco dei collocati in congedo assoluto, l'impegno alla disputa di due partite di tamburello, nel quale il campione avrebbe lasciato vincere l'avversario meno dotato...

Ed eccomi al capitolo finale, che dedico in particolare agli Egregi Colleghi Magistrati ed ai Signori Avvocati qui benevolmente convenuti.

l'ordinamento della giustizia sportiva e la sua collocazione nell'ambito del diritto statale.

Ho già detto che l'organizzazione del CONI prevede l'istituzione di organi giudicanti, i quali realizzano, nell'ambito di ciascuna federazione, una giustizia di tipo tecnico, disciplinare, economico e amministrativo.

La più complessa è la disciplina, sostanziale e procedurale, del processo disciplinare in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio: ricorderò soltanto che le già menzionate «Carte Federali» contemplano un analitico codice delle pene, un pubblico ministero (procuratore federale), un ufficio istruzione (ufficio inchiesta) ed i vari organi della disciplina federale, monocratici e collegiali, in unica o duplice istanza.

L'istituto di «procuratore federale»

Molto più snella l'organizzazione della giustizia sportiva nelle altre federazioni, talune imperniate su organi non permanenti (collegi arbitrali).

Quella della Federazione Italiana Tennis è strutturata su regole prevalentemente sostanziali (triplice ordine di sanzioni, ammonizioni, squalifica a termine, radiazione) e su scarni lineamenti processuali; ciò che del resto era congeniale ad un apparato organizzativo un tempo adeguato allo scarso numero degli associati, oggi accresciuto. Vi sono organi di giustizia tecnici, che presiedono

al controllo di regolarità ed alla omologazione delle gare (Comitati Regionali, organi periferici; Comitato Gare, centralizzato); ed organi di giustizia disciplinare: in prima istanza, i giudici disciplinari regionali e quello nazionale – secondo le rispettive competenze per territorio – e la Commissione Giudicante, per addebiti di maggiore gravità; in secondo grado – che è poi quello definitivo – la Commissione d'Appello, che giudica anche sulle impugnazioni in materia tecnica; infine il Consiglio Direttivo, per le infrazioni più gravi, può pronunciare la radiazione dell'associazione o dell'associato dalla federazione; l'eventuale impugnazione contro tale provvedimento deve esser portata dinanzi alla assemblea generale.

Non esiste (nonostante i miei reiterati tentativi di introdurlo nella disciplina regolamentare) l'istituto del procuratore federale; donde il divieto della «reformatio in peius» delle sanzioni disciplinari impuginate. Singolare invece l'istituto della cosiddetta inibitoria presidenziale, per cui il Presidente della Commissione d'Appello – valutato il «fumus» della impugnazione – può sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di squalifica (che sono immediatamente esecutivi), in attesa della decisione della Commissione di secondo grado. Gli organi giudicanti federali, pur essendo composti di soci di associazioni affiliate alla FIT, sono istituzionalmente «super partes»; perciò – secondo costante giurisprudenza della Commissione d'Appello – non hanno ingresso gli istituti della astensione o della ricusazione.

Il procedimento disciplinare è molto vicino al processo penale.

È con riferimento ad esso che parte della dottrina e della giurisprudenza abbracciano la tesi pubblicistica, nell'affrontare il delicato problema dell'inquadramento della giustizia sportiva nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Per cui si perviene alla conclusione che i regolamenti federali sono fonti di diritto.

Contraria è la teoria privatistica, che vede i provvedimenti della giustizia sportiva in una dimensione di gestione privata del negozio associativo. La mia meditata opinione è che debba riconoscersi – muovendo dalla equazione CONI = ente pubblico – il carattere pubblicistico alla disciplina dello sport. Tuttavia occorre avvertire che l'esplorazione di potestà disciplinare nel quadro della accennata struttura pubblica dello sport è cosa ben diversa dall'esercizio di una giurisdizione vera e propria.

Ed in effetti assorbire nell'ordinamento statale la disciplina dell'illecito sportivo significherebbe nella sostanza disconoscere l'autonomia degli ordinamenti sportivi, i quali per affermarsi dignitosamente nei loro fini socialmente rilevanti e secondo la coscienza collettiva hanno soprattutto bisogno di libertà e di autocontrollo.